

UNA CARO E CONSUMAZIONE DEL MATRIMONIO Alcune considerazioni

1. Impotenza, inconsumazione e sterilità

Il concetto di copula coniugale riveste, da un punto di vista giuridico, un significato assolutamente rilevante, in quanto essa serve a determinare sia la realtà della consumazione del matrimonio, sia l'eventuale sussistenza dell'impedimento di impotenza¹.

Volendo tentare una descrizione anatomica della copula coniugale possiamo dire che essa si verifica quando in modo successivo si realizzano le tre fasi evidenziabili nel seguente modo: *erectio penis*, *penetratio vaginae* e *ejaculatio seminis*² *in vaginam*³. Qualora, per qualsivoglia motivo, una o più di queste fasi non si verifichi non si potrà

¹ Per tutta questa parte si veda: M.F. POMPEDDA, «La nozione di matrimonio “rato e consumato” secondo il can. 1061 §1 del CIC e alcune questioni processuali di prova in merito», *Monitor Ecclesiasticus* 110 (1985) 339 e ss.; G.P. MONTINI, «Il matrimonio inconsumato (can. 1061)», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Diritto matrimoniale canonico*, Studi Giuridici 63, Città del Vaticano 2005, 397-422; P. AMENTA, *Le procedure amministrative in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi*, Studi giuridici 79, Città del Vaticano 2008, 133-182; J. KOWAL, «La consumazione del matrimonio tra la tradizione e il positivismo giuridico», *Periodica* 101 (2012) 441-462.

² L'Amenta precisa giustamente che è sufficiente — come vedremo in seguito — l'emissione di liquido prostatico. Cf. P. AMENTA, *Le procedure amministrative* (cf. nt. 1), 122.

³ A proposito di tale definizione si veda J. KOWAL, «La consumazione» (cf. nt. 1), 447-448.

parlare di consumazione del matrimonio⁴ e la parte — o le parti — a cui potrà essere fisiologicamente e giuridicamente addebitata tale incapacità sarà qualificata come impotente, per quanto, come vedremo, l'impotenza sia un concetto relativo.

Per quanto riguarda l'impotenza, quale impedimento dirimente di diritto naturale, si tratta di una legge inabilitante per cui la persona che ne è affetta, per cause di natura psichica o fisica, non potrà celebrare un valido matrimonio. Più precisamente occorrerà dire che si tratta di un matrimonio inesistente, in quanto l'impotenza più che un semplice impedimento dirimente è qualificabile come un'incapacità naturale⁵.

Il can. 1084 presenta poi delle precisazioni normative al riguardo e, nel suo primo paragrafo, così dispone: «*impotentia coeundi antecedens et perpetua, sive ex parte viri sive ex parte mulieris, sive absoluta sive relativa, matrimonium ex ipsa eius natura dirimit*».

L'impotenza verrà quindi definita come tale, con efficacia invalidante, solo se l'anomalia psico-fisica era preesistente alla celebrazione delle nozze e risulti incurabile coi normali mezzi medici⁶. Essa può riguardare sia l'uomo che la donna e rende il matrimonio nullo anche qualora sia semplicemente relativa, ovvero qualora si manifesti nei riguardi del solo coniuge e non di altre persone.

⁴ G.P. MONTINI, «Il matrimonio inconsumato» (cf. nt. 1), 406.

⁵ A. D'AURIA, «Alcune considerazioni sul problema delle leggi irritanti ed inabilitanti nella prospettiva del rapporto tra i canoni 10 e 124 del CIC», in *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Città del Vaticano 2002, 165-166.

⁶ «La perpetuità quindi secondo l'ordinamento canonico ha un significato tecnico che deve essere spiegato. Il legislatore considera perpetua l'impotenza: 1) quando non può cessare assolutamente (in questo caso il significato "canonico" d'impotenza coincide con il significato "medico" della medesima); 2) quando può cessare, ma solo mediante qualche mezzo illecito o straordinario. Il primo mezzo sarebbe opposto

Tale grave inattitudine alla copula coniugale può avere cause di natura psichica o fisica e rende nullo il matrimonio per diritto naturale. Ciò significa che tale impedimento non può essere dispensato, riguarda anche gli acattolici e i non battezzati e non è possibile una *sanatio in radice* di un matrimonio celebrato invalidamente per impotenza.

L'impotente non può quindi celebrare un valido matrimonio, né può consumarlo. Diciamo da subito, ma torneremo su questo punto, che non è sempre possibile affermare il reciproco, in quanto un matrimonio potrebbe anche restare inconsumato per altri motivi e non necessariamente perché uno o entrambi i coniugi sono impotenti⁷. È il caso, ad esempio, di una coppia felicemente sposata che durante la prima notte di nozze litiga, non consuma il matrimonio e subito dopo si separa.

Ugualmente occorre distinguere tra impotenza e sterilità, due concetti assolutamente non sovrapponibili. Quest'ultima non dirime il matrimonio — «*sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit, firmo praescripto can. 1098*» — a meno che non sia stata oggetto di un errore doloso; in tal caso il matrimonio sarà nullo per un vizio del consenso e ciò in virtù del combinato disposto dei cann. 1084 §3 e 1098⁸. La

alla morale; il secondo si riferisce all'intervento chirurgico o ad altre cure gravemente rischiose per la vita o per la salute. Per il medico invece un soggetto è affetto da impotenza perpetua soltanto quando l'impotenza non può essere recuperata neppure usando tutti i ricorsi della medicina, anche quelli che comportano il pericolo di vita (per non parlare dei ricorsi che la morale disapprova). Se invece c'è qualche possibilità, benché estrema, il soggetto, per i medici, non viene considerato impotente con impotenza perpetua». J.F. CASTAÑO, *Il sacramento del matrimonio*, Roma 1992², 262.

⁷ «Si noti però che se l'impotenza genera sempre l'inconsumazione, non è vero il contrario, vale a dire che l'inconsumazione non è sempre effetto dell'impotenza: non mancano, infatti, casi di "blocco", o di rifiuto, di inibizione, di impossibilità morale o fisica». P. AMENTA, *Le procedure amministrative* (cf. nt. 1), 137.

⁸ A. D'AURIA, *Inganno, frode, deliberazione. Il dolo nel Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano 2004, 108 e ss.

persona sterile potrà poi essere capace alla copula coniugale e viceversa una persona impotente — che non può quindi consumare il matrimonio — potrà essere feconda e addirittura generare della prole tramite la cosiddetta copula appositiva. Ma su ciò torneremo in seguito.

Non è inutile qui rammentare che l'impedimento d'impotenza, essendo una legge inabilitante (can. 10), esprimerà la sua efficacia invalidante indipendentemente dalla consapevolezza che i coniugi avessero della sussistenza dell'impedimento stesso, dall'eventuale *mala fides* con cui la parte impotente ha nascosto il suo stato patologico o dal fatto che la controparte, essendo a conoscenza dell'anomalia, l'abbia accettata o l'avrebbe comunque accettata se ne fosse stata a conoscenza⁹. Questo perché l'impotenza non è un vizio del consenso, ma un impedimento, per cui il matrimonio sarà nullo a prescindere dalla situazione psicologica soggettiva del coniuge o dei coniugi (can. 15)¹⁰.

Non è superfluo qui ricordare che l'inconsumazione del matrimonio ha rilievo giuridico in ordine alla possibilità riservata al Sommo Pontefice di sciogliere il patto coniugale per giusta causa, su richiesta di una o entrambe le parti — *«matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest iusta de causa, utraque parte rogante vel alterutra, etsi altera pars sit invita»* (can. 1142).

Impotenza, inconsumazione e sterilità sono quindi sì tre realtà che si richiamano vicendevolmente, ma sono altresì tre concetti assolutamente non sovrapponibili. Ci riserviamo di ritornare su questi temi durante lo svolgimento di

⁹ In realtà ci sono state posizioni diversificate nella storia relativamente a tale problema. A tal proposito si veda U. NAVARRETE, «Noción y efectos de la consumación del matrimonio», in *Derecho matrimonial canonico. Evolucion a la luz del Concilio Vaticano II*, Madrid 2007, 349.

¹⁰ Per tutta questa parte si veda: A. D'AURIA – V. DE PAOLIS, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro primo*, Roma 2008, 105 e ss.

questa nostra relazione, anche perché tale problematica è in stretto nesso con quanto andremo trattando e ci interessa qui dimostrare.

2. Il concetto d'inconsumazione del matrimonio nella prassi della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti¹¹

La tematica dell'inconsumazione e dell'*una caro* è sconfinata e non abbiamo qui il tempo, né forse l'interesse per trattare la problematica nella sua intierezza. Toccheremo quindi solo quegli aspetti che sono utili al fine della presentazione della nostra tesi.

Diciamo innanzitutto che affinché una donna possa dirsi sessualmente potente deve essere in grado di accogliere nella vagina il membro maschile e il seme eiaculato; la dottrina e la prassi sono concordi, in tal senso, nell'affermare che non si richiede la compresenza degli organi post-vaginali che possano portare alla procreazione¹².

Un pronunciamento del Sant'Uffizio precisò, in data 1 marzo 1941, che:

D. Utrum ad copulam perfectam et ad consummationem matrimonii requiratur et sufficiat, ut vir aliquo saltem modo, etsi imperfecte, vaginam penetret atque immediate in ea seminationem saltem partialem, naturali modo, peragat, an tanta vaginae penetratio requiratur, ut glans tota intra va-

¹¹ In data 30 agosto 2011, col Motu Proprio *Quaerit Semper*, il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha disposto una modifica alla Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, trasferendo le competenze relative ai procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo ufficio, costituito presso il Tribunale della Rota Romana. Cf. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20110830_quaerit-semper_it.html. [accesso 15/11/2013].

¹² U. NAVARRETE, «Noción y efectos de la consumación» (cf. nt. 9), 351.

*ginam versetur. — R. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam partem*¹³.

Al di là della dovizia di particolari anatomici con cui viene descritta la copula, tale pronunciamento ritiene, in sintesi, che affinché si abbia consumazione del matrimonio è sufficiente una penetrazione imperfetta del membro ed un'ejaculazione anche parziale.

Se ne desume quindi, come abbiamo già accennato, che la cosiddetta copula appositiva non è considerata sufficiente affinché si abbia una vera e propria consumazione del matrimonio, sebbene possa poi conseguirne la procreazione¹⁴. Tale copula si verifica, più precisamente, qualora non vi sia stata alcuna penetrazione e ciononostante si sia verificata la cosiddetta *ejaculatio ante portam*, detta anche *ad os vaginae*, per cui, attraverso assorbimento del seme, si può giungere alla fecondazione della donna e conseguentemente alla nascita della prole¹⁵. La dottrina e la giurisprudenza hanno sempre considerato tale matrimonio come non consumato, in quanto il fatto che dalla copula appositiva siano nati dei figli non cambia la natura della medesima, la quale non può essere considerata come con-

¹³ SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Responsum De copula perfecta et de consummatione matrimonii, 01/03/1941, in *Leges Ecclesiae*, I, Roma 1966, n. 1599, col. 2050.

¹⁴ J. KOWAL, «La consumazione» (cf. nt. 1), 448.

¹⁵ «La copula appositiva (la semplice giustapposizione degli organi virile e muliebre) non è consumativa del matrimonio, anche qualora ne sia seguita l'ejaculazione e quand'anche l'ejaculazione ad *os vaginae* abbia avuto come conseguenza la procreazione di prole. Si tratta dei casi di procreazione *per absorptionem seminis* che, qualora possa essere provata, giustificano la concessione della dispensa». P. AMENTA, *Le procedure amministrative* (cf. nt. 1), 123. L'Autore cita in nota: B. MARCHETTA, *Scioglimento del matrimonio canonico per inconsumazione e clausole proibitive di nuove nozze*, Padova 1981, 336.

sumata, in quanto senza un'adeguata penetrazione viene a mancare l'aspetto unitivo dell'atto coniugale¹⁶.

Simmetricamente non sarà riconosciuto idoneo, al fine della consumazione del matrimonio, un semplice riversamento di sperma nella vagina, quale può aversi, ad esempio, nel caso di fenomeni patologici quali la gonorrea, ma si richiede una vera e propria eiaculazione¹⁷. In tal caso, sebbene la prova appaia piuttosto complessa, il matrimonio dovrà ritenersi inconsumato, anche se vi sia stata la *generatio prolis*.

In sintesi possiamo da subito affermare che ciò che realizza l'*una caro* non è la generazione della prole, quanto piuttosto la penetrazione e il riversamento seminale. Ciò si dimostra anche a partire dalla constatazione del fatto che il matrimonio degli sterili o dei seni è da considerarsi assolutamente valido qualora essi siano in grado di porre una copula coniugale, in quanto in essa viene realizzato pienamente l'aspetto unitivo.

Occorre comunque ricordare che si possono creare gravi difficoltà e controindicazioni in ordine alla possibilità dello scioglimento di un matrimonio in cui ci sia stata prole attraverso la copula appositiva, in quanto la generazione dei figli può essere considerata come una ragione contraria alla concessione della grazia, a meno che non sussistano co-

¹⁶ U. NAVARRETE, «Noción y efectos de la consumación» (cf. nt. 9), 353.

¹⁷ In modo sintetico ed efficace il Kowal così si esprime a tal proposito: «perché si verifichi l'eiaculazione necessaria per la copula consumativa del matrimonio non basta che abbia luogo una qualsiasi emissione di liquido *intra vaginam*, per esempio per un processo di gonorrea, anche se da esso segue generazione di prole; è necessario che si verifichi, almeno in modo rudimentale, il fenomeno fisiologico classificato come eiaculazione. Tuttavia nella prassi se ha avuto luogo la penetrazione e una qualsiasi emissione di liquido, in caso di dubbio, si dovrà decidere per la consumazione». J. KOWAL, «La consumazione» (cf. nt. 1), 448-449.

munque cause gravi in ordine alla concessione della dispensa¹⁸. Non bisogna dimenticare infatti che potrebbe creare scandalo per il popolo di Dio il fatto che un matrimonio sia sciolto laddove si siano avuti dei figli¹⁹.

Dobbiamo però costatare che, in linea assoluta, la Santa Sede non esclude la possibilità che un matrimonio, in cui si sia avuta prole attraverso una copula appositiva, venga sciolto qualora concorrano gli elementi della provata inconsumazione e dell'esistenza di una giusta causa²⁰, corroborata

¹⁸ Sulla necessità della presenza della giusta causa in ordine alla valida concessione della dispensa, si veda P. AMENTA, *Le procedure amministrative* (cf. nt. 1), 141-142.

¹⁹ «Pero por lo que se refiere a la práctica, aunque es cierto que la cópula apositiva, de la cual se sigue la generación de prole, no consuma el matrimonio, parece — salvo siempre el juicio de la Santa Sede — que no sea conveniente el conceder la dispensa *super rato*, si de la cópula apositiva se ha concebido prole, a menos que concurren causas muy graves y específicas del caso, dado que en definitiva los esposos están unidos en válido matrimonio y la prole ha sido generada mediante el ejercicio lícito de los derechos conyugales de los esposos, los cuales quedan ulteriormente vinculados por el hecho de ser padres de la misma prole, cosa que no se verifica en los otros matrimonios inconsumados». U. NAVARRETE, «Noción y efectos de la consumación» (cf. nt. 9), 354.

A tal proposito si veda anche F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius Canonicum. V. Ius Matrimoniale*, Roma 1928, 267-268.

²⁰ «Hace falta la “justa causa” para la validez del acto de disolución, puesto que el Romano Pontífice ejerce una potestad vicaria en materia de Derecho divino, que está sometida a esta exigencia o requisito por su propia naturaleza (pueden ser “justas causas”, por ejemplo, la impotencia sobrevenida accidentalmente después de la celebración del matrimonio; grave aversión entre las partes, sin esperanza de reconciliación; matrimonio civil atentado por una de las partes con tercera persona; defecto, vicio de consentimiento, o impedimento no probados suficientemente para la declaración de nulidad; etc.)». J. FORNÉS, «Comentario al can. 1142», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ-OCANA, ed., *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, III/2, Navarra 2002, 1557.

E altrove leggiamo: «la justa causa para conceder la dispensa opera como un principio inspirador de todo el proceso de que estamos tra-

dalla certezza morale dell'assenza di scandalo, in casi degni di particolare considerazione e per eccezionali circostanze²¹.

Non intendiamo qui trattare tutta la problematica relativa al concetto di consumazione *humano modo*²², in quanto esorbita l'ambito di interesse della nostra trattazione. Diciamo che la prassi e la dottrina si sono viepiù orientate nel senso che una consumazione avvenuta senza l'uso di ragione e la dovuta libertà non è da ritenersi tale, in quanto tale copula non è configurabile come un vero *actus humanus*²³.

tando (c. 1704). Aunque no existe un elenco de “causas justas”, pueden tenerse en cuenta las siguientes, que suelen ser las más invocadas: aversión insanable de las partes; imposibilidad de reconciliación; deseo de contraer nuevas nupcias; juventud de las partes y peligro de incontinencia; separación definitiva o sentencia de divorcio ya pronunciada; matrimonio civil ya contraído; legitimación de la prole adulterina; probable impotencia, al menos relativa; el bien espiritual de las partes. El hecho de que se invoque una determinada causa no exime a las autoridades que juzgan el caso de valorar de un modo práctico y existencial si existe una proporción grave entre la causa invocada y el efecto jurídico que solicitan». J. CARRERAS, «Commento al can. 1698», in *Comentario Exegético*, IV/2, Navarra 2002, 1985.

A tal proposito la dottrina tedesca afferma che: «für die Lösung der Ehe wird ein gerechter Grund gefordert. Das dient zunächst dem Schutz der Ehe vor Willkür; ihr Bestand soll nur dann weichen müssen, wenn ein überwiegendes Interesse besteht, z. B. der Wunsch nach einer vollzogenen Ehe. Der Grund wird um so bedeutender sein müssen, je mehr ein Ehepartner sich — nicht aus Schikane — der Lösung widersetzt». K. LÜDICKE, «Commento al can. 1142», in K. LÜDICKE, ed., *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, V, Essen 2006, 1142/4.

²¹ Cf. SECR. STAT., Responsum SCDS presentare potest pro dispensatione super rato et non consummato casus «per seminis absorptionem», 9 dicembre 1970, in J. OCHOA, ed., *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4632, Roma 1987, col. 7550.

²² A riguardo di tale definizione si veda G.P. MONTINI, «Il matrimonio inconsumato» (cf. nt. 1), 402-404.

²³ L. GHISONI, *La rilevanza giuridica del metus nella consumazione del matrimonio*, Roma 2000, 135 ss.; E. FRANK, «*Humano modo*».

3. Il problema del *verum semen*

Il dibattito canonistico riguardo al problema della consumazione del matrimonio si è polarizzato, nella tradizione canonistica della Chiesa, anche attorno al tema del *verum semen*, ovvero della qualità propria dell'ejaculato²⁴. Non intendiamo soffermarci eccessivamente su questo tema su cui si è addensato un dibattito sconfinato — tenuto anche conto che, probabilmente, come afferma lo stesso Navarrete²⁵, si è data troppa importanza a questa problematica. Vogliamo però analizzarla per l'aspetto che a noi qui interessa e per la tesi che vogliamo sostenere.

La tradizione della Chiesa ha sempre considerato valido il matrimonio degli sterili, ritenendo impotenti e quindi escludendo dal matrimonio solamente quei soggetti maschi incapaci di penetrazione e di eiaculazione.

Papa Sisto V, il 27 giugno 1587, emanava il breve *Cum Frequenter* col quale disponeva che:

Eunuchi et spadones qui utroque teste carent et ideo certum ac manifestum est eos verum semen emittere non posse [...] et humorem forsitan quemdam similem semini, licet ad generationem et ad matrimonii causam minime aptum effundunt, considerantes quod ex spadonum huiusmodi et eunuchorum nulla utilitas provenit, sed potius tentationum illecebrae ac incentiva libidinis oriuntur [...] Coniugis per dictos et alios quoscumque eunuchos et spadones, utroque teste carentes, cum quibusvis mulieribus, defectum praedictum, sive ignorantibus sive etiam scientibus, contrahi prohibeas eosque ad matrimonia quomodocumque contrahenda inabiles auctori-

Consummation of ratified marriage. A Ground for Dissolution or Nullity?, Asansol 2005; J. KOWAL, «La consumazione» (cf. nt. 1), 459.

²⁴ U. NAVARRETE, «Noción y efectos de la consumación» (cf. nt. 9), 356-357.

²⁵ U. NAVARRETE, «Impedimento de impotencia. Decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 13 de mayo de 1977», in *Derecho matrimonial canonico. Evolucion a la luz del Concilio Vaticano II*, Madrid 2007, 500.

tate nostra declaras [...] Eos qui de facto matrimonium contraxerint separari cures et matrimonia ipsa sic de facto contracta, nulla, invita et invalida esse decernes.

Le difficoltà interpretative di questo breve sono state dovute soprattutto al fatto di distinguere e comprendere precisamente, da un punto di vista medico e perfino urologico, le varie categorie a cui Sisto V si riferiva. Ora il disposto di *Cum frequenter* intendeva semplicemente affermare che sono idonei al matrimonio solamente quei soggetti capaci di eiaculare²⁶. I fraintendimenti nascono dall'incapacità, per la scienza medica di quel tempo, di distinguere, tra l'altro, tra didimo ed epididimo, cioè tra la regione testicolare ove avviene la produzione di sperma e quella parte in cui si realizza invece la produzione di massa liquida tesa alla conservazione del seme.

La confusione è aumentata per l'introduzione nella tradizione canonistica di diciture come *verum semen* o *semen in testiculis elaboratum*. Espressioni che non sono affatto equivalenti; infatti il seme può essere sì *in testiculis elaboratum*, ma non essere *verum*, nel senso di non essere fecondo e purtuttavia sufficiente per una consumazione del matrimonio.

Il problema si è riproposto all'attenzione dei canonisti a causa dell'uso invalso della sterilizzazione maschile che si realizza attraverso l'occlusione chirurgica dei vasi deferenti della massa spermatica. Tale vasectomia non impedisce tuttavia che l'uomo possa eiaculare in modo soddisfatto, proprio perché ciò che s'impedisce con tale operazione è la fuoruscita di sperma dal didimo, ma non di altro liquido prodotto dalle ghiandole di Cowper o di derivazione prostatica²⁷.

Ebbene l'opinione della dottrina e della giurisprudenza, già durante il XIX secolo, è stata nel senso di ritenere va-

²⁶ Per tutta questa parte si veda U. NAVARRETE, «Impedimento de impotencia» (cf. nt. 25), 500 ss.

²⁷ J.F. CASTAÑO, *Il sacramento del matrimonio* (cf. nt. 6), 268.

lidi i matrimoni celebrati da tali soggetti e capaci alla copula coniugale le persone che si erano sottoposte o erano state sottoposte all'operazione di vasectomia, proprio perché erano ritenute comunque in grado di eiaculare massa spermatica, sebbene non proveniente dai didimi.

Il problema si pose in modo drammatico sotto il regime totalitario di Hitler, laddove alcuni soggetti venivano obbligati a sottoporsi a tale operazione. Ebbene una risposta del Sant'Uffizio dichiarò che tali matrimoni non potevano essere impediti, né dichiarati nulli²⁸. Anche perché — aggiungiamo noi — tale operazione ha carattere di reversibilità e quindi quand'anche ritenessimo l'incapacità ad eiaculare come causa di impotenza, tale incapacità non avrebbe il carattere della perpetuità.

A sostegno di tale posizione si è anche invocato il fatto che occorre comunque rinvenire un'aliquale simmetria tra la possibilità dell'uomo e della donna di consumare la copula. Se è sufficiente nella donna una vagina *apta* a ricevere il membro maschile, indipendente dalla sussistenza degli organi post-vaginali atti alla fecondazione, ugualmente è sufficiente che nell'uomo ci sia una capacità penetrativa ed eiaculativa, a prescindere dalle susseguenti possibilità fisiologiche tese al concepimento.

La questione è rimasta ovviamente aperta, ampiamente dibattuta e soggetta a punti di vista differenti. Tuttavia i *probatii autores* si sono espressi nel senso appena esposto²⁹.

Un pronunciamento autorevole intervenne poi il 13 maggio del 1977, mettendo fine al dibattito, allorché la Congregazione per la Dottrina della Fede affermò che per la validità del matrimonio non si richiedeva che il *semen* fosse *in testiculis elaboratum*³⁰, non contraddicendo in

²⁸ U. NAVARRETE, «Impedimento de impotencia» (cf. nt. 25), 502.

²⁹ U. NAVARRETE, «Impedimento de impotencia» (cf. nt. 25), 504; J.F. CASTAÑO, *Il sacramento del matrimonio* (cf. nt. 6), 264-272.

³⁰ Il Decreto così si esprime: «1. Utrum impotentia, quae matrimonium dirimit, consistat in incapacitate, antecedenti quidem et perpe-

alcun modo, nel contenuto, il portato della riflessione dottrinale e dei contributi della giurisprudenza e chiarendo di fatto ciò che era già implicito nel breve *Cum frequenter*³¹.

4. Eiaculatio in vaginam

Come abbiamo visto, la consumazione del matrimonio, per essere valida sotto un profilo giuridico, e quindi per determinare l'indissolubilità estrinseca del matrimonio³², necessita di tre gradi successivi che abbiamo già sinteticamente illustrato.

Vorremmo ora soffermarci sul terzo aspetto, ovvero quello relativo all'eiaculazione, e verificare quale possa essere la conseguenza giuridica del fatto che tale eiaculazione non avvenga o avvenga *extra-vaginam*. In altre parole intendiamo appurare se si possa affermare che senza eiaculazione non vi sia una vera e propria consumazione del matrimonio e questo anche per motivi riconducibili alla volontà delle parti³³.

Tale possibilità è carica di conseguenze giuridiche ben evidenti, perché se l'eiaculazione non è avvenuta o non è avvenuta *in vaginam* allora il matrimonio potrà essere sciolto dal Romano Pontefice. Inoltre se il soggetto è inca-

tua, sive absoluta sive relativa, perficiendi copulam coniugalem. 2. Quatenus affirmative, utrum ad copulam coniugalem requiratur necessario eiaculatio seminis in testiculis elaborati. Ad primum: affirmative; ad secundum: negative». SCDF, Decretum Circa impotentiam quae matrimonium dirimit, 13 maggio 1977, *AAS* 69 (1977) 426.

³¹ Si veda, a tal proposito J. KOWAL, «La consumazione» (cf. nt. 1), 447-448.

³² A riguardo di tale concetto si veda G.P. MONTINI, «Il matrimonio inconsumato» (cf. nt. 1), 397.

³³ Brachilogicamente il Kowal così si esprime: «riassumendo, dal fatto che per la copula consumativa del matrimonio si richiede l'eiaculazione intra vaginam, si deduce che non è tale: la copula senza eiaculazione (aneiaculazione); la copula onanistica (con uso di profilattici); la copula interrotta e, indubbiamente, neanche la copula appositiva, né amplexus reservatus». J. KOWAL, «La consumazione» (cf. nt. 1), 449.

pace a tale eiaculazione il matrimonio potrà essere dichiarato nullo in forza del can. 1084, in quanto l'uomo è da considerarsi impotente.

Come afferma sinteticamente Pompedda:

la copula pertanto deve essere compiuta: con effusione del seme; non è quindi sufficiente una penetrazione in vagina senza effusione del seme; questo deve essere effuso dall'uomo e ricevuto dalla donna in modo naturale, con l'erezione del membro virile e la penetrazione in vagina, e non attraverso la fecondazione artificiale; il seme deve essere effuso in vagina, e non in modo onanistico³⁴.

Ma vediamo ora le singole possibilità di mancata eiaculazione o di mancata eiaculazione *in vaginam* secondo una sussunzione da noi operata.

5. Eiaculatio ante portam

Il primo caso è la cosiddetta *eiaculatio ante portam*, denominata anche *eiaculatio ad os vaginae*, che, come abbiamo già avuto modo di accennare, consiste nell'eiaculazione del seme prima della penetrazione, quando però il membro maschile è già a contatto con l'orifizio vaginale. Tale copula è detta anche appositiva ed è interessante qui notare che l'eiaculazione che ne consegue potrebbe anche dar luogo ad una fecondazione con susseguente gravidanza, in quanto il seme maschile potrà infatti raggiungere la cavità uterina per

A tal proposito l'Amenta afferma: «non è infine consumativo l'atto coniugale in cui vi sia penetrazione del membro virile nella vagina, ma ad essa non faccia seguito l'eiaculazione, per motivi dipendenti o indipendenti dalla volontà umana, o anche quando l'eiaculazione avvenga, sì, ma provocata onanisticamente fuori del vaso naturale. Mancherebbe, infatti, in questo caso, il terzo elemento di quelli enunciati, di cui è richiesta la compresenza». P. AMENTA, *Le procedure amministrative* (cf. nt. 1), 123.

³⁴ M.F. POMPEDDA, «La nozione di matrimonio» (cf. nt. 1), 347.

assorbimento — fecondazione *per absorptionem* — anche in assenza di una seppur iniziale penetrazione. La copula appositiva potrà quindi dar luogo anche alla generazione di prole; siamo infatti in presenza di un caso classico di un uomo impotente, ma non sterile e quindi idoneo ad un'ali-quale fecondazione e procreazione.

Ebbene in questo caso la prassi della Congregazione romana ha sempre considerato tale copula come non consumata, sebbene ci si sia poi trovati di fronte alla problematicità di sciogliere il matrimonio in presenza di figli. Come abbiamo già affermato, la nascita della prole può essere considerata come una ragione contraria alla concessione della grazia, la quale potrà poi essere comunque concessa se sussistono delle cause gravi. Il Navarrete afferma, molto efficacemente, che la copula appositiva non può considerarsi consumativa del matrimonio — anche se poi da essa ne sia conseguita la gravidanza — in quanto essa in nulla differisce dagli atti preparativi alla copula, ma non consumativi, che i coniugi compiono lecitamente³⁵.

Tale pratica dell'*ejaculatio ad os vaginae* non è necessariamente immorale, anche perché può essere involontaria, in quanto dovuta ad un'eiaculazione precoce.

Alla fattispecie dell'*ejaculatio ante portam*, che è causa d'inconsumazione del matrimonio, viene equiparata l'*ejaculatio praecox* che si verifica qualora l'eiaculazione, in modo persistente, si manifesta nell'uomo alla minima stimolazione sessuale, prima della penetrazione e comunque prima che il soggetto lo desideri.

Tale fenomeno non presenta normalmente rilievi morali significativi, né ha senso parlare di accettazione o rifiuto dell'altra parte di un tale pratica. La dottrina ritiene in proposito che, fatta salva la difficoltà della prova, tale do-

³⁵ U. NAVARRETE, «Impedimento de impotencia» (cf. nt. 25), 505.

manda non debba essere rigettata *a limine*, ma presentata al Sommo Pontefice per l'ottenimento della dispensa³⁶.

6. L'onanismo

Si ha tale fattispecie allorché successivamente ad una normale penetrazione il pene viene ritratto dalla cavità uterina al momento dell'eiaculazione, con conseguente dispersione del seme. Tale pratica, nota anche come *coitus interruptus*, prende il nome dal personaggio biblico Onan — che venne maledetto da Dio³⁷ — il quale, per non dare

³⁶ «La patologia (eiaculatio praecox) esclude di per sé una responsabilità morale delle parti, soprattutto della parte che presenta la patologia summenzionata ed, in aggiunta, non avrebbe senso parlare, nel caso, di accettazione o rifiuto della parte femminile, come invece accade nella pratica onanistica o sodomitica o anche semplicemente nel coito interrotto. D'altra parte, seppure sia generalmente prevedibile in coppie che presentano la patologia dell'eiaculazione precoce, che vi sia stata solo una copula appositiva e non realmente penetrativa, ciò non è possibile stabilirlo con certezza, tranne il caso — in verità oggi molto raro — in cui si accerti l'integrità della donna ed eccettuato il caso dell'assoluta incapacità ad eiaculare da parte dell'uomo (aneiaculazione per resezione dei dotti seminiferi, ad es.), accertata dai periti. Inoltre, ciò che è più importante, questa fattispecie non può essere assimilata ad un «vizio», trattandosi invece di una patologia che esclude la responsabilità morale personale. In conclusione, quindi, riteniamo che il caso, seppur certamente rientri tra i casi difficili per cui occorra chiedere alla Congregazione competente istruzioni previe all'inizio dell'istruttoria, non debba essere rigettato a limine, ma trattato ugualmente ed eventualmente presentato al S. Padre per la dispensa, se ne concorrano gli altri elementi, onde evitare di condannare le persone coinvolte in tali particolarissime fattispecie ad una vita intima sempre poco soddisfacente, quasi sempre preludio di irrimediabili tracolli». P. AMENTA, *Le procedure amministrative* (cf. nt. 1), 180.

³⁷ «Allora Giuda disse a Onan: "Unisciti alla moglie del fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità per il fratello". Ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua; ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva per terra, per non dare una posterità al fratello. Ciò che egli faceva non fu gradito al Signore, il quale fece morire anche lui» (Gn 38, 6-10).

una discendenza al fratello defunto, infranse la legge del levirato, disperdendo il seme, durante l'atto sessuale, al momento dell'eiaculazione. Tale pratica, gravemente immorale, viene normalmente usata con finalità agenesiache.

Non intendiamo qui soffermarci sugli aspetti medico-sanitari e morali legati alla pratica onanistica; vogliamo qui semplicemente analizzare le conseguenze giuridiche dell'onanismo in ordine alla consumazione³⁸.

La Congregazione romana competente è sempre stata restia a concedere la dispensa in caso di coiti onanistici, in base al principio: «*viro penetrationem confitenti, sed eiaculationem neganti, non creditur*»³⁹. In realtà alla base di questa renitenza da parte del Dicastero a concedere tale dispensa stanno diversi motivi, in relazione alla difficoltà della prova, all'opportunità della concessione della grazia e soprattutto allo scandalo che ne deriverebbe qualora venisse concesso lo scioglimento del vincolo a favore di una coppia che sia ricorsa a pratiche immorali. A tal proposito l'Orlandi così si esprime:

la ragione di questa «inopportunità» non è soltanto da ricercarsi nel fatto che una dispensa del genere potrebbe apparire «*quasi proemium vitae inhonestae et voluntatis immoralis*»,

³⁸ Per tutta questa parte si veda: G. ORLANDI, *I casi difficili nel processo super rato*, Padova 1984, 52-53.

³⁹ G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 74.

Un Responso del Dicastero vaticano così si pronuncia in materia: «dispensatio matrimonii concedi non solet cum coniuges relationem inter se habuerunt per copulam onanisticam vel condomatam. Etenim, admissa penetratione, fere impossibilis evadit probatio de non secuta seminis effusione, saltem partiali, in vagina mulieris. Eiusdem S. Congregationis attamen erit causam considerare si certo constiterit de impossibilitate eiaculandi ex parte viri ob infirmitatem peritis confirmatam». SCDS, Responsum De modo procedendi in causis dispensationis super matrimonio rato et non consummato cum coniuges copulam onanisticam vel condomatam exercuerunt, 3 agosto 1966 (Prot. N. 1581/66), in J. OCHOA, ed., *Leges Ecclesiae*, III, n. 3463, Roma 1972, col. 5023.

ma anche e piuttosto nel grave danno che verrebbe al bene comune della Chiesa; si creerebbero precedenti assai pericolosi, che aprirebbero inevitabilmente la via ad una grande quantità di richieste ed eventuali scioglimenti del vincolo *propter inconsumationem ob adsertam copulam onanisticam seu condomisticam*, con imbarazzo e disagio e con il comprensibile scandalo dei fedeli. Una volta aperta questa strada, come si potrà negare la dispensa ad ognuno, sia esso furbo o bugiardo o immeritevole, che asserisca l'inconsumazione del suo matrimonio «*ob copulam onanisticam*» e produca due o tre attestati di credibilità da parte di qualche buon sacerdote? E poi, non è facile raggiungere, in questi casi, la necessaria certezza morale dell'inconsumazione, come confermano sia la scienza medica sia la fisiologia⁴⁰.

Rimane tuttavia indiscusso il fatto che, secondo l'insegnamento della Chiesa, tale copula non può dirsi consumativa⁴¹. Infatti si afferma che potranno comunque essere studiati e presi in considerazione dal Dicastero romano competente i casi nei quali concorrano le seguenti condizioni:

- 1) che dalle perizie risulti l'*impotentia eiaculandi*;
- 2) oppure che nell'uso condomistico, oltre alla sicurezza del mezzo (condom) usato, comprovata da dichiarazioni di

⁴⁰ G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 75.

⁴¹ «Coitus interruptus fällt nicht unter die oben [...] gegebene Definition und auch der Gebrauch von Kondomen verhindert die geforderte Ejakulation in die Scheide der Frau. Ob eine Empfängnisverhütende Maßnahme also den Ehevollzug beeinträchtigt, entscheidet sich allein an der [...] genannten Definition». K. LÜDICKE, «Commento al can. 1061», in K. LÜDICKE, ed., *Münsterischer Kommentar* (cf. nt. 20), 1061/10.

A tal proposito l'Amenta così si esprime: «la valutazione morale non comporta quindi un giudizio oggettivo, se cioè, in caso di copula sodomitica od onanistica, si debba o meno parlare di inconsumazione. Di per sé, si dovrebbe concludere con una risposta affermativa: essendo mancata la seminatio nel vaso naturale, il terzo degli elementi fisici previsti, si dovrebbe necessariamente concludere per l'inconsumazione». P. AMENTA, *Le procedure amministrative* (cf. nt. 1), 179-180.

periti *ex officio*, risulti che la parte innocente ha dovuto subire il deplorabile abuso dell'altro coniuge;

3) che la parte colpevole mostri di dare chiari segni di resipiscenza e di pentimento e prometta di compiere *iuxta naturam et leges Ecclesiae* i doveri coniugali nell'eventuale futuro matrimonio⁴².

Un caso realmente verificatosi era relativo ad un soggetto che penetrando la moglie scopre che essa non è vergine. Il marito, gravemente deluso e scioccato, interrompe l'amplesso senza eiaculare. In questo caso la Santa Sede concesse la dispensa⁴³.

7. Il coitus reservatus

Una variante dell'onanismo è il *coitus reservatus* — detto anche *étreinte réservée* — che consiste in una normale erezione del membro maschile e penetrazione vaginale cui non segue però, per cause volontarie, una normale eiaculazione, malgrado il fatto che il pene non venga ritratto. In tal caso la qualifica di onanismo è impropria, ma è ad esso equiparabile in ordine al problema della non consumazione.

Ora, al di là della difficoltà di provare l'inconsumazione — anche perché normalmente l'eiaculazione segue ad una penetrazione con rottura imenale — si ritiene normalmente che tale copula non sia consumativa⁴⁴.

8. L'incapacitas eiaculandi

Altra applicazione importante di questo principio si ha qualora l'uomo, a causa di una patologia psico-fisica di varia natura, entità ed origine riesca ad avere l'erezione del membro con conseguente penetrazione della vagina, ma

⁴² G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 76.

⁴³ G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 81 e ss.; si veda altresì 138 e ss.

⁴⁴ G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 71.

pur dopo un adeguato sfregamento ed eccitazione non sia in grado, soprattutto a causa di motivi psichici e al di là della sua stessa volontà, di raggiungere l'eiaculazione. Anche in questo caso l'orientamento della prassi della Congregazione è quello di ritenere tale copula come inconsuata e il soggetto impotente, in quanto incapace ad eiaculare, anche qualora, lo ripetiamo, tale incapacità fosse dovuta solo a motivi psichici.

L'analisi di tale fenomeno è da un punto di vista scientifico assolutamente complesso e non abbiamo qui il tempo per approfondire il vasto campo tipologico. Si tratta in realtà di una forma di parafilia, studiata in particolare da Hirschfeld, per cui un disturbo di origine psico-sessuale rende il soggetto incapace ad eiaculare⁴⁵. Le cause sono per lo più di natura e di origine psichica, legate a fatti traumatici del passato o a sensi di colpa che non si riescono a superare.

La scienza canonica afferma che si può parlare di un'*impotentia eiaculandi* assoluta o relativa, a seconda che tale incapacità si manifesti nei confronti di qualsiasi soggetto o di una determinata persona. Si distingue altresì un'*incapacitas eiaculandi* parziale o completa. Quest'ultima si verifica allorché manchi anche la sola espulsione dello sperma nell'interno dell'uretra prostatica e di conseguenza viene a mancare la soggettiva caratteristica dell'orgasmo⁴⁶. Tale forma patologica va anche sotto il nome di aspermatismo. L'*impotentia eiaculandi* parziale — detta anche retrograda — si verifica invece qualora lo sperma, raccolto nell'uretra posteriore in quantità troppo scarsa per provocare il riflesso finale dell'*eiaculatio*, si riversi successivamente in vescica o venga emesso per semplice sgocciolamento, a distanza però di tempo più o meno ampio dall'atto sessuale.

⁴⁵ E. FRANK, «*Humano modo*» (cf. nt. 23), 55 e ss..

⁴⁶ Per tutta questa parte si veda G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 101-102.

Dal punto di vista giuridico — che è quello che a noi qui interessa — in ordine alla supposta inconsumazione, la Congregazione, seguendo una prassi costante, ha sempre invitato la parte oratrice a rivolgersi, in via giudiziaria, al tribunale matrimoniale per chiedere la nullità delle nozze *ex can. 1084*. Un'istruzione del 15 agosto 1936⁴⁷ afferma che se la nullità non viene concessa ci si potrà allora rivolgere al Dicastero romano per la dispensa⁴⁸. A tal proposito la Congregazione procederà con estrema cautela, in virtù del principio suesposto:

*viro penetrationem confitenti, sed eiaculationem neganti, non creditur. Si revera non fuit eiaculatio non adfuit consummatio, sed, admissa penetratione, praesumitur secutam eiaculationem, nisi contrarium probetur*⁴⁹.

In effetti è piuttosto difficile scardinare tale presunzione e spesso non si ritengono sufficienti le dichiarazioni delle parti. Anche perché tale eiaculazione può essere avvenuta in forma minima e all'insaputa dei coniugi — in tal caso si parlerà di micro-eiaculazione. Proprio per questo, di norma, in ordine alla concessione della dispensa, è sempre richiesta una perizia medica che attesti in modo certo l'*incapacitas eiaculandi*.

La Plenaria del 18 aprile 1970 stabilì infatti, a tal proposito, che:

la prova è estremamente difficile; il caso singolo sia presentato al Santo Padre per la dispensa solo quando le perizie diano piena tranquillità sulla non avvenuta eiaculazione del soggetto in esame; né ci si accontenti di un solo perito, esigendo, nei singoli casi, perizie suffragate da studiosi *in re peritissimi*⁵⁰.

⁴⁷ G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 112.

⁴⁸ Per tutta la problematica riguardante il passaggio dalla via giudiziaria a quella amministrativa e viceversa si veda P. AMENTA, *Le procedure amministrative* (cf. nt. 1), 137-139.

⁴⁹ G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 113.

⁵⁰ G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 115.

È il caso, realmente verificatosi, di un soggetto affetto da orchioepididimite — meglio nota come tubercolosi genitale — il quale non riusciva ad eiaculare al termine dell'amplesso, pur raggiungendo un normale eccitamento ed una sufficiente erezione del membro⁵¹. La Congregazione, raggiunta la certezza morale dell'incapacità del soggetto ad eiaculare, disponeva però che si istruisse un processo giudiziale *super nullitatem matrimonii ex capite impotentiae viri*. Ciò da una parte dice della circospezione con cui la dispensa viene concessa; dall'altra occorre comunque constatare che se la Congregazione consiglia che si inizi un processo per impotenza è perché ammette implicitamente che il matrimonio non è stato consumato⁵².

Un caso più complesso si presentò in riferimento ad un uomo che poteva sì penetrare normalmente la sua donna, ma per ragioni psichiche e non fisiche era impossibilitato all'eiaculazione. Ciò si dimostrava dal fatto che egli poteva avere una normale eiaculazione con altre donne — potendosi quindi qui senz'altro parlare di un'*incapacitas eiaculandi relativa* — ma con la propria moglie questo non avveniva, dovendo egli addirittura ritirare il membro e ricorrere alla masturbazione per raggiungere l'orgasmo. La grazia della dispensa *super ratum* fu concessa⁵³.

Un altro caso interessante si ebbe a riguardo di un soggetto affetto da *incapacitas eiaculandi* che chiese al Tribunale ecclesiastico la dichiarazione di nullità del matrimonio *ob impotentiam ex parte viri*. Tale sentenza fu negativa in quanto si stabilì che l'*impotentia eiaculandi* sussisteva, ma era curabile e quindi non perpetua. L'uomo si rivolse allora alla Congregazione⁵⁴ che rilevò un'*impotentia eiaculandi se-*

⁵¹ Per tutta questa parte si veda: G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 116-119.

⁵² P. AMENTA, *Le procedure amministrative* (cf. nt. 1), 139.

⁵³ G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 122 e ss..

⁵⁴ A riguardo del passaggio dalla via giudiziale a quella amministrativa, l'Amenta così si esprime: «che se non fu possibile stabilirla

iuncta per cui, per motivi psichici, l'uomo non riusciva ad eiaculare durante il rapporto, neanche ricorrendo alla masturbazione, pur avendo fenomeni di polluzione notturna. Non riteniamo opportuno l'illustrazione su come si giunse alla certezza morale della mancata eiaculazione durante il rapporto sessuale (assenza di gravidanza, pur avendo poi la donna avuto figli in una successiva unione; assenza di sperma nelle urine dopo l'amplesso; personalità sessualmente repressa). È però interessante qui notare che proprio la prova della mancata eiaculazione fondò l'asserita inconsumazione e quindi la dispensa fu infine concessa dalla Santa Sede⁵⁵.

Sottolineiamo che in questo ed in altri casi riportati dalla letteratura ove all'*incapacitas eiaculandi* si unisce la frigidità, lo scioglimento del vincolo per inconsumazione può essere concesso anche qualora l'uomo non sia ritenuto impotente, in quanto la sua *aneiaculatio* è prognosticabilmente curabile e quindi non perpetua; essa è dovuta infatti a fattori psicogeni, guaribili attraverso un'adeguata psicoterapia o con farmaci ansiolitici.

9. La copula condomata

Un'altra fattispecie — forse la più complessa — è quella relativa al coito che si verifica con l'uso del profilattico, detto anche copula condomata. Si tratta di un atto sessuale

(l'impotentia coeundi in sede giudiziale, n.d.a.), ma dalle prove acquisite è stabilita comunque l'inconsumazione per altre cause (impotenza temporanea, impossibilità di coabitazione, et similia), messo da parte il dubbio principale, il Tribunale Apostolico della Rota è competente a stabilire, in forma subordinata, “an consilium praestandum Ss.mo pro dispensatione”, dando la possibilità al Decano della Rota di agire in qualità di capo di un Dicastero e proporre al Papa l'opportunità della concessione della dispensa. Anche oggi, in virtù del can. 1681, ogni tribunale inferiore alla Rota Romana può operare il passaggio dalla via giudiziaria a quella amministrativa, a determinate condizioni stabilite dalla legge, e deferire il caso alla Congregazione romana competente». P. AMENTA, *Le procedure amministrative* (cf. nt. 1), 138.

⁵⁵ G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 125 e ss.

in cui l'uomo copre il membro con una sottile guaina di lattice — o sostanza anallergica equivalente — impedendo così al seme eiaculato di diffondersi nella vagina. Non è inutile ricordare, in tale contesto, che non qualsiasi mezzo contraccettivo esclude la consumazione del matrimonio, ma solo il caso in esame, in quanto si impedisce il riversamento di sperma in vagina⁵⁶.

In linea generale tale copula è considerata come insufficiente al fine di una valida consumazione del matrimonio, proprio perché non si ha l'*eiectio in vaginam*. In via ordinaria la dispensa non viene però data, per i motivi di rilievo morale visti sopra; ma ciò non esclude che tale tipo di consumazione sia giuridicamente irrilevante e che in certi casi, alle condizioni sopra esposte, la dispensa possa essere concessa.

Si è dato infatti un caso interessante in cui il marito faceva stabilmente uso del profilattico. La moglie all'inizio era tollerante; poi manifestò una certa disapprovazione, esternata anche in rimproveri verso il coniuge⁵⁷. Il rifiuto della moglie ai rapporti protetti portò nel tempo ad un'insanabile crisi coniugale e i due si lasciarono. La dispensa fu concessa in quanto i coniugi risultarono entrambi attendibili e affermarono in modo concorde che si era fatto uso in modo costante, e sin dall'inizio del matrimonio, del preservativo. A ciò va unita la considerazione circa l'assoluta contrarietà della donna alla copula condomata e quindi il fatto che non vi fosse alcuna cooperazione nel male⁵⁸. Tale affermazione fu suffragata anche da testimoni che raccolsero le dichiarazioni dell'oratrice in tempo non sospetto.

⁵⁶ G.P. MONTINI, «Il matrimonio inconsumato» (cf. nt. 1), 409.

⁵⁷ G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 84.

⁵⁸ L'oratrice così affermò: «spesso lo rimproveravo per quel suo modo di agire, non solo perché contrario alle mie convinzioni religiose, ma anche perché volevo subito un figlio». G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 85-86.

Come afferma l'Orlandi a tal proposito:

sembra proprio che il caso rientri nell'eccezione prevista dalle *Regulae Servandae*, in quanto per l'abuso onanistico l'oratrice non solo mostra pentimento, per quella sua parte di responsabilità — qualora ce ne fosse stata — ma risulta anche provato che essa, durante la convivenza, non mancava di disapprovarlo⁵⁹.

A ciò si aggiunse la considerazione del pentimento successivo del convenuto, il fatto che la concessione della dispensa non avrebbe prodotto scandalo tra i fedeli e la riconciliazione delle parti separate appariva ormai come impossibile⁶⁰.

10. Le tesi di Rhonheimer e Crawford

Vorremmo ora confrontare tali principi, che emergono chiaramente — almeno dal punto di vista dottrinale, in quanto poi talvolta c'è qualche comprensibile tentennamento, dovuto a ragioni prudenziali — dalla prassi della Congregazione competente, con i dati che ci vengono offerti dalla teologia morale. Ovviamente emerge da subito la necessità di delimitare il nostro campo di riflessione e intendiamo quindi riferirci solamente ad una recente disputa, a nostro avviso piuttosto interessante, tra Rohnheimer e Crawford.

Rohnheimer, in alcuni suoi scritti, ha sostenuto la liceità dell'impiego del condom, qualora questo venga usato all'interno di una coppia sposata, non con finalità contraccettive, ma per evitare un eventuale contagio dal virus dell'HIV/AIDS⁶¹.

⁵⁹ G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 87.

⁶⁰ G. ORLANDI, *I casi difficili* (cf. nt. 38), 87.

⁶¹ «A married man who is HIV infected and uses condoms to protect his wife from infection is not acting to render procreation impossible, but to prevent infection. If conception is prevented, this will be an — unintentional — side effect and will not therefore shape the moral

Posto che nel caso in questione non è assolutamente ravvisabile l'applicabilità del principio del doppio effetto⁶², la moralità dell'uso del preservativo consisterebbe nel fatto che si fa ricorso ad esso non con finalità agenesiache, ma solamente per evitare un contagio. In tal modo la moralità dell'atto sarebbe garantita dall'intenzione con cui viene posto.

Crawford replica che non è sufficiente verificare se l'atto sessuale sia posto con intenzioni agenesiache — e ciò in relazione all'uso del condom — ma occorre accertare, in ordine alla sua moralità, se la struttura stessa dell'atto sessuale, che lo rende un vero e proprio atto coniugale, sia rispettata in sé⁶³.

Si è giustamente obiettato che la moralità dell'azione e, nel caso di specie, dell'atto coniugale non è semplicemente data dall'intenzione, ma dal rispetto integrale della struttura dell'atto consumativo in sé, ovvero se il suo significato espressivo viene garantito senza alterazioni. E tale copula consumativa si realizza in modo integrale e con pienezza di significato se si verificano i tre elementi classici sopra descritti della *erectio*, *penetratio* ed *ejaculatio* — indipendentemente poi della fecondità fisica di tale rapporto. Ciò è in perfetta armonia con l'asserto secondo cui l'uso della pillola anticoncezionale, piuttosto che della spirale — ferma la loro assoluta immoralità — non impediscono una vera e propria *consummatio matrimonii*; mentre laddove non si abbia riversamento di sperma in vagina — ed è il caso per l'appunto della copula condomata e dell'onanismo — il matrimonio resterà inconsumato e, fatta salva la verifica di una reale e prudente opportunità, potrà essere sciolto.

meaning of the act as a contraceptive act». M. ROHNHEIMER, «The truth about condoms», *The Tablet*, 10 July 2004, 11.

⁶² A. D'AURIA, *L'imputabilità nel diritto penale canonico*, Roma 1997, 163 ss.

⁶³ D.S. CRAWFORD, «Notes and Comments. Conjugal Love, Condoms, and HIV/AIDS», *Communio. International Catholic Review* 33/3 (2006) 505.

Non è possibile quindi far coincidere, come dice invece Rohnheimer, la moralità dell'atto con la semplice intenzione, affermando che è sufficiente un'apertura intenzionale alla procreazione, considerando poi l'aspetto oggettivo come neutro o pre-morale. È lo stesso atto coniugale che deve essere in sé e nella sua struttura potenzialmente aperto alla vita⁶⁴.

La stessa Enciclica *Veritatis Splendor*, al numero 49, afferma che:

⁶⁴ Come afferma l'Enciclica *Veritatis Splendor*, ai numeri 78 e 79: «in tal senso, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, “vi sono comportamenti concreti che è sempre sbagliato scegliere, perché la loro scelta comporta un disordine della volontà, cioè un male morale”. “Spesso infatti — scrive l'Aquinate — qualcuno agisce con buona intenzione, ma inutilmente, in quanto manca la buona volontà: come nel caso di uno che rubi per nutrire un povero, c'è sì la retta intenzione, manca tuttavia la rettitudine della debita volontà. Di conseguenza, nessun male compiuto con buona intenzione può essere scusato: ‘Come coloro che dicono: Facciamo il male perché venga il bene; la condanna dei quali è giusta’ (Rm 3,8)”.

La ragione per cui non basta la buona intenzione, ma occorre anche la retta scelta delle opere, sta nel fatto che l'atto umano dipende dal suo oggetto, ossia se questo è ordinabile o meno a Dio, a Colui che “solo è buono”, e così realizza la perfezione della persona. L'atto è buono, quindi, se il suo oggetto è conforme al bene della persona nel rispetto dei beni per essa moralmente rilevanti. L'etica cristiana, che privilegia l'attenzione all'oggetto morale, non rifiuta di considerare l'interiore “teleologia” dell'agire, in quanto volto a promuovere il vero bene della persona, ma riconosce che esso viene realmente perseguito solo quando si rispettano gli elementi essenziali della natura umana. L'atto umano, buono secondo il suo oggetto, è anche ordinabile al fine ultimo. Lo stesso atto raggiunge poi la sua perfezione ultima e decisiva quando la volontà lo ordina effettivamente a Dio mediante la carità. In tal senso, il Patrono dei moralisti e dei confessori insegna: “Non basta fare opere buone, ma bisogna farle bene. Acciocché le opere nostre siano buone e perfette, è necessario farle col puro fine di piacere a Dio”.

È da respingere quindi la tesi, propria delle teorie teleologiche e proporzionaliste, secondo cui sarebbe impossibile qualificare come moralmente cattiva secondo la sua specie — il suo “oggetto” — la scelta deliberata di alcuni comportamenti o atti determinati prescin-

una dottrina che dissocia l'atto morale dalle dimensioni corporee del suo esercizio è contraria agli insegnamenti della Sacra Scrittura e della Tradizione [...] Tale condanna [...] enumera come «peccati mortali», o «pratiche infami», alcuni comportamenti specifici la cui volontaria accettazione impedisce ai credenti di avere parte all'eredità promessa. Infatti, corpo e anima sono indissociabili: nella persona, nell'agente volontario e nell'atto deliberato, essi stanno o si perdono insieme⁶⁵.

Possiamo quindi dire, in sintesi, che l'intenzione soggettiva non esaurisce e non è in grado di definire da sola la moralità di un atto, in quanto esso è dotato di un suo aspetto oggettivo e fisico che deve essere comunque osservato. L'atto coniugale ha una sua struttura metafisica che lo relaziona ad un fine e che ha un suo linguaggio comunicativo di senso che non può mai essere distorto. Ed è interessante qui notare che Crawford fa riferimento proprio al dato normativo codiciale del can. 1061 che afferma, nel suo primo paragrafo:

matrimonium inter baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum et consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro.

dendo dall'intenzione per cui la scelta viene fatta o dalla totalità delle conseguenze prevedibili di quell'atto per tutte le persone interessate.

L'elemento primario e decisivo per il giudizio morale è l'oggetto dell'atto umano, il quale decide sulla sua ordinabilità al bene e al fine ultimo, che è Dio. Tale ordinabilità viene colta dalla ragione nell'essere stesso dell'uomo, considerato nella sua verità integrale, dunque nelle sue inclinazioni naturali, nei suoi dinamismi e nelle sue finalità che hanno sempre anche una dimensione spirituale: sono esattamente questi i contenuti della legge naturale, e quindi il complesso ordinato dei "beni per la persona" che si pongono al servizio del "bene della persona", di quel bene che è essa stessa e la sua perfezione. Sono questi i beni tutelati dai comandamenti, i quali, secondo san Tommaso, contengono tutta la legge naturale».

⁶⁵ A tal proposito si veda altresì A. D'AURIA, *L'imputabilità* (cf. nt. 62), 156.

Quindi l'atto sessuale, per essere definito come coniugale, deve essere in sé potenzialmente atto alla procreazione e ciò non solo intenzionalmente. Da ciò si deduce — e si giustifica al contempo — che la copula coniugale avvenuta con l'uso del profilattico non ravvisa la figura giuridica di una vera e propria *consummatio matrimonii*. Quindi, al di là della problematica inerente alla moralità dello stesso, l'amplesso che si realizza con l'uso del preservativo, non essendo in sé atto alla generazione, non è un vero e proprio atto coniugale.

Inoltre possiamo affermare che l'unione tra l'aspetto unitivo e l'aspetto procreativo dell'atto sessuale deve essere significato non solo nell'intenzione, ma anche nel rispetto della struttura e dinamica fisica dell'atto stesso⁶⁶. Ed è proprio il fatto che l'atto sessuale sia in sé idoneo alla procreazione che lo rende, nel significato e nella realtà, unitivo tra uomo e donna; inoltre il significato unitivo presuppone e porta in sé necessariamente l'aspetto procreativo. Ora l'attitudine alla procreazione non è solamente nell'intenzione, ma anche nel fatto che l'atto in sé, nella sua struttura, sia potenzialmente aperto alla procreazione. Quindi al di là della considerazione sulla moralità di una tale amplesso contraccettato, l'atto coniugale che avvenga col condom non può essere in sé definito come tale.

Occorre poi sottolineare che l'*una caro* è espressione dell'amore coniugale in quanto è simbolico della mutua donazione di sé⁶⁷, al di là del fatto che si realizzi poi il concepimento e che quindi l'uomo e la donna siano dotati delle possibilità generative. Crawford vede nel deposito del seme nella vagina della donna il compiersi, nel linguaggio corporeo, della mutua donazione di sé. Ebbene tale seme deve essere depositato in un luogo atto a tale ricezione, altri-

⁶⁶ Per tutta questa parte si veda D.S. CRAWFORD, «Notes and Comments» (cf. nt. 63), 509.

⁶⁷ D.S. CRAWFORD, «Notes and Comments» (cf. nt. 63), 510.

menti la dinamica donativa non è per nulla realizzata. È per questo che gli atti sodomitici non sono mai realizzativi dell'*una caro*, né in ordine al perfezionamento, con rilevanza giuridica, della *consummatio matrimonii*, né in ordine alla mutua donazione spirituale.

Con l'uso del preservativo lo sperma non viene riversato in un luogo adatto alla sua ricezione e quindi tale pratica rende l'atto sessuale di fatto equiparabile ad una masturbazione reciproca, o ad un atto sodomitico o ad un *coitus interruptus*, ove vi è la ricerca del piacere senza l'effettiva donazione di sé, indipendentemente dal fatto che sia presente o no una volontà contraccettiva⁶⁸.

Il Pompedda, a tal proposito, afferma:

quindi il congiungimento deve avere il suo perfezionamento nella eiaculazione del seme virile, ma ciò deve avvenire in modo naturale, cioè nella sua sede naturale che è la vagina: e qui naturalmente si innestano i problemi, concernenti prima di tutto il concetto di impotenza nella donna, di definire cioè che cosa giuridicamente parlando debba intendersi per organo copulatore femminile cioè per vagina⁶⁹.

Concludiamo affermando che è interessante notare l'assoluta congruenza tra i dati teologici e quelli giuridici che è emersa lungo questo breve affronto del problema. In tal senso il Navarrete afferma:

per otra parte, el que se requiera el hecho fisiológico de la eyaculacion (eyaculatio), prescindiendo del origen y de la naturaleza de la materia eyaculada, como elemento esencial de la cópula conyugal, parece que no puede ponerse en duda, dado que sin la eyaculación no se verifica una verdadera donación de los esposos ni la copula alcanza por parte del varon ninguna de sus dos finalidades o significaciones, ni la generativa ni la unitiva de la que hemos hablado antes. Una penetración

⁶⁸ D.S. CRAWFORD, «Notes and Comments» (cf. nt. 63), 512.

⁶⁹ M.F. POMPEDDA, «La nozione di matrimonio» (cf. nt. 1), 346.

*sin eyaculación no se diferencia específicamente de los tocamientos íntimos, lícitos entre los esposos, preparatorios para la cópula conyugal. Sin embargo, pueden darse casos en los cuales se puede verificar la penetración y la eyaculación intra vaginam sin que el marido obtenga la satiatio libidinis que de suyo comporta la eyaculación. Por eso no parece que pueda tomarse como criterio para definir la cópula conyugal por parte del varón el hecho de que la cópula sea saciativa*⁷⁰.

ANDREA D'AURIA

⁷⁰ U. NAVARRETE, «Impedimento de impotencia» (cf. nt. 25), 505.